

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽¹⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽³⁾, rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (14) Le direttive 89/369/CEE ⁽⁵⁾, 89/429/CEE ⁽⁶⁾ e 94/67/CE ⁽⁷⁾ del Consiglio, che sono integrate nell'accordo SEE, sono state abrogate dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE. I riferimenti alle direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE dovrebbero pertanto essere soppressi dall'accordo SEE.
- (15) La direttiva 2010/75/UE abroga le direttive del Consiglio 78/176/CEE ⁽⁹⁾, 82/883/CEE ⁽¹⁰⁾, 92/112/CEE ⁽¹¹⁾ e 1999/13/CE ⁽¹²⁾ e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/76/CE e 2008/1/CE ⁽¹³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (16) La decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (17) La direttiva 2010/75/UE abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. i punti da 1f [direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] a 1fd (decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione) sono sostituiti da quanto segue:

«1f. **32010 L 0075:** Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17), rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25.

⁽¹⁾ GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.9.2014, pag. 76.

⁽³⁾ GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

⁽⁹⁾ GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

⁽¹²⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽¹⁴⁾ GU L 247 del 24.9.2011, pag. 47.

⁽¹⁵⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

